



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

VI DIREZIONE - "AMBIENTE"

ORDINANZA N. 02/2023/DIR.

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO, IN CASO DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI, DEL TRATTO INIZIALE A VALLE DEL SENTIERO N.4 SANTA MARINA – MONTE FOSSA DELLE FELCI (VALLONE CASTAGNO) NELLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA - COMUNE DI SANTA MARINA SALINA (ME)

PREMESSO:

- Che la Regione Siciliana ha istituito con D.A. n. 87 del 14/3/1984 dell'Assessore al Territorio ed Ambiente, in ottemperanza all'art. 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, la riserva naturale orientata "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nel territorio dei comuni di Leni, Malfa e Santa Marina di Salina.
- Che con D.A. n. 968 del 14/7/1987 dell'Assessore al Territorio ed Ambiente è stato individuato nella ex Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana di Messina, l'Ente gestore della riserva naturale in argomento, che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/C del 24/2/1988, ha approvato il relativo schema di convenzione per l'affidamento della predetta gestione.
- Che tale convenzione, stipulata in data 29/6/1988, è stata approvata con D.A. n. 926 del 4/7/1988 dell'Assessore regionale al Territorio ed Ambiente.
- Che l'art. 2 della convenzione prevede che l'Ente gestore partecipi alla gestione della riserva naturale anche, con propri fondi.
- Che all'interno della riserva sono consentite attività compatibili con le caratteristiche che sono proprie dell'ambiente protetto e la destinazione di zona "A" o zona "B" come da decreto istitutivo.
- Che all'interno della riserva sono individuati n. 13 sentieri pedonali, catastalmente identificati quali strade comunali.

PRESO ATTO che tra tutti i sentieri quello identificato come sentiero n.4 (Vallone Castagno) Santa Marina – Monte Fossa, nella parte terminale attraversa l'alveo del torrente Castagno fino alla viabilità ordinaria.

VISTA la direttiva dell'Autorità di Bacino della Regione Siciliana ai sensi del R.D. n. 523/1904 "Attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico. Situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi di alvei e aree golenali" approvata con D.S.G. n. 360/2023 del 30.05.2023, pervenuta a quest'Ente con prot. n.18474/23 del 30.05.2023, che, per la questione di cui alla

presente, testualmente recita: “.... I così detti “guadi”, sono spesso rinvenibili in corrispondenza di corsi d’acqua a regime torrentizio (tipico della maggioranza di corsi d’acqua della vostra regione) che rimangono asciutti in buona parte dell’anno ma sono sommersi dalle acque in occasione del transito di portate idriche susseguente ad eventi piovosi. In definitiva, l’esistenza e l’utilizzo di tali opere fa sì che le aree dalle stesse interessate siano oggi sede di particolare rischio per la pubblica e privata incolumità. Inoltre, l’improprio invito ad attraversare a guado un corso d’acqua, specie se in prosecuzione di viabilità comunali, oltre che costituire occupazione abusiva di Demanio idrico, configura situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. I conseguenti danni a persone o cose trascinate dalla corrente idraulica, sono ascrivibili esclusivamente al soggetto che ha realizzato e mantenuto nel tempo l’uso dell’impropria viabilità in alveo.

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

- considerato che non è ammissibile l’utilizzo degli alvei dei corsi d’acqua e delle aree golenali per la realizzazione di vie d’accesso o di guadi;
- considerato che le aree di alvei e golene sono destinate esclusivamente al deflusso delle acque;
- ritenuto che l’accesso alle proprietà limitrofe ai corsi d’acqua o ad aree comunque vicine deve avvenire in condizioni di sicurezza idraulica tramite attraversamenti all’uopo autorizzati.

1) I Comuni, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza e controllo del territorio, dovranno:

- ▣ **accertare** l’esistenza o meno, nel territorio di propria competenza, di infrastrutture di tipologia ascrivibile a quelle in precedenza descritte, comunicando gli esiti di tali accertamenti a questa Autorità di Bacino specificando, con relazione e planimetrie, la posizione, le caratteristiche e la finalità cui dette infrastrutture assolvono;
- ▣ **accertare** l’identità dei soggetti che hanno realizzato i manufatti come sopra riscontrati e darne comunicazione a questa Autorità di Bacino;
- ▣ **provvedere** a trasmettere a questa Autorità di Bacino, qualora siano essi stessi responsabili della realizzazione e tenuta delle predette opere, eventuali autorizzazioni ottenute, ai sensi del R.D. 523/1904, per la loro costruzione e mantenimento;
- ▣ **adottare** sistemi di allarme e/o di avviso (cartellonistica, semafori, sirene, ecc.) che inibiscano l’utilizzo delle infrastrutture in argomento (piste e guadi) in caso di previsioni meteo che portino alla emanazione di allerta gialla o arancione o rossa (dell’adozione di tali misure dovrà esserne data comunicazione anche a questa Autorità di Bacino ed alla Prefettura territorialmente competente).

CONSIDERATO che la sopracitata parte di sentiero rientra nella casistica citata nella direttiva de quo;

PRESO ATTO

- che gli effetti degli attuali mutamenti climatici ed il conseguente regime di piogge che ne deriva hanno aggravato gli effetti di fenomeni di piena dei corsi d’acqua che passano, repentinamente anche nel giro di poche ore, da regimi di magra a regimi di piena straordinaria;
- che la presenza di viabilità locale, che attraversa impropriamente corsi d’acqua, espone la popolazione coinvolta a gravissimi rischi per la propria incolumità;
- che la fine del tracciato a valle del predetto sentiero induce gli utenti della riserva al transito attraverso l’alveo del torrente Castagno, per il raggiungimento della viabilità ordinaria, esponendola di fatto ai potenziali pericoli soprattutto in caso di piene improvvise ed imprevedibili o avverse condizioni meteo.

CONSIDERATO

- che è opportuna la rimozione dello steccato in alveo in quanto la presenza di manufatti possono costituire causa concorrente all'accumulo di corpi estranei che determinano ostruzioni e/o restringimenti della sezione idraulica.
- che l'impluvio in questione fa parte di un corso d'acqua a regime torrentizio (tipico della maggioranza di corsi d'acqua della nostra regione) che, pur rimanendo asciutto in buona parte dell'anno, in coincidenza di eventi piovosi improvvisi e/o abbondanti è interessato da portate idriche consistenti con trasporto di importanti quantità di detriti, con particolare rischio per la pubblica incolumità.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, PRESO ATTO E CONSIDERATO,

il sottoscritto Ing. Giovanni Lentini, n.q. di dirigente reggente la VI Direzione "Ambiente" della Città Metropolitana di Messina

ORDINA

In ottemperanza alla direttiva ai sensi del R.D. 523/1904 e alle note dell'Autorità di bacino prot. n. 12462 del 24/09/2020 e prot. n.13436 del 30.05.2023 l'interdizione all'attraversamento del tratto di "camminamento in alveo" e l'apposizione di idonea cartellonistica che ne inibiscano l'utilizzo in caso di avverse condizioni e/o previsioni meteo, del tratto iniziale a valle del sentiero 4 Santa Marina-Monte Fossa delle Felci nella R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri", ricadente nel territorio del comune di Santa Marina (Me);

DISPONE

Lo spostamento della cartellonistica di inizio sentiero nella parte a monte più prossima al di fuori delle sezioni idrauliche degli impluvi.

AFFIDA

agli organi di Polizia Municipale dei comuni interessati e al servizio di sorveglianza delle aree protette della Città Metropolitana di Messina, il controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

Si evidenzia comunque che, nei tratti di alveo in cui persistono situazioni di rischio per la pubblica incolumità, compete, tra l'altro, al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico e l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini

AVVISA

- che i contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Il Dirigente Reggente
Ing. Giovanni LENTINI

